

	<b>Comune di Codogno</b> ( Provincia di Lodi ) Codice Ente 10967	<i>Consiglio Comunale</i>	<i>Deliberazione n.16</i>	<i>Data 30/03/2021</i>	<i>Pag. 1</i>
---	--	-------------------------------	-------------------------------	----------------------------	-------------------

**ORIGINALE**

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

*Oggetto :*

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO, ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE - APPROVAZIONE

*Seduta :* **PUBBLICA**  
*Convocazione:* **PRIMA**

L'anno 2021 addì 30 del mese di *Marzo* alle ore 19.00 nella sala delle adunanze del Palazzo Municipale si e' riunito il Consiglio Comunale che era stato regolarmente convocato nei modi e termini di legge.

All' inizio della trattazione dell'argomento di cui all'oggetto risultano all'appello:

Cognome e Nome	Qualifica	Presente	Cognome e Nome	Qualifica	Presente
ARDEMAGNI ELENA	CONSIGLIERE	SI	LUCIANO ELISABETTA	CONSIGLIERE	SI
BAFFI PATRIZIA	CONSIGLIERE	AG	MELAS LUIGI NATALE	CONSIGLIERE	SI
BARBAGLIO GIOVANNI	CONSIGLIERE	SI	MONTANI ROSANNA	CONSIGLIERE	SI
BASSI LUIGI	CONSIGLIERE	SI	OMINI SUSANNA	CONSIGLIERE	SI
BINASCHI LUIGI	CONSIGLIERE	SI	PASSERINI FRANCESCO	SINDACO	SI
CAMPAGNOLI GIANPIERO	CONSIGLIERE	SI	SANSOTERA ENRICO	PRESIDENTE CONSIGLIO	SI
CERETTI VINCENZO	CONSIGLIERE	SI	TRUSSARDI MASSIMO	CONSIGLIERE	AG
CIPELLETTI MARCO	CONSIGLIERE	SI	ZAMBELLONI MATTEO	CONSIGLIERE	SI
FONTANELLA GIANBATTISTA	CONSIGLIERE	SI			

TOTALE PRESENTI N. 15  
 TOTALE ASSENTI INGIUSTIFICATI N. 0  
 TOTALE ASSENTI GIUSTIFICATI N. 2

Partecipa il Segretario Generale *NOVIELLO ELENA* con le funzioni previste dall'art. 97 comma 4 lettera a) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 , n. 267 .

Essendo legale il numero degli intervenuti il *PRESIDENTE CONSIGLIO, SANSOTERA ENRICO* , invita alla discussione dell'oggetto sopra indicato.

	<p>Comune di Codogno (Provincia di Lodi) Codice Ente 10967</p>	<p><b>Consiglio Comunale</b></p>	<p><b>Deliberazione n. 16</b> Rif. Proposta 11</p>	<p><b>Data</b> 30/03/2021</p>	<p><b>Pag.</b> 2</p>
---	--	--------------------------------------	--	-----------------------------------	----------------------

## ARGOMENTO 12

*Sono presenti il Vicesindaco Raffaella Novati e gli Assessori Mara Fontanella, Severino Giovannini e Vittorio Riboldi.*

*Il Presidente del Consiglio Comunale, introdotto l'argomento, cede la parola all'Assessore Mara Fontanella che procede alla sua illustrazione.*

*Consiglieri presenti n. 15*

### IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:

- che l'art. 1, comma 816, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020), il quale reca la disciplina del nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, testualmente recita:

*“A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.”;*

- che l'art. 1, comma 837, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020), il quale reca la disciplina del nuovo canone mercatale, testualmente recita:

*“A decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. Ai fini dell'applicazione del canone, si comprendono nelle aree comunali anche i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, di cui all'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.”*

Richiamata la disciplina inerente il suddetto Canone, contenuta nei commi da 816 a 847 del succitato art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

Considerato che il suddetto Canone sostituisce le seguenti entrate: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per le strade di pertinenza dei comuni e delle province e i prelievi sui rifiuti di

	<p>Comune di Codogno (Provincia di Lodi) Codice Ente 10967</p>	<p><b>Consiglio Comunale</b></p>	<p><b>Deliberazione n. 16</b> Rif. Proposta 11</p>	<p><b>Data</b> 30/03/2021</p>	<p><b>Pag.</b> 3</p>
---	--	--------------------------------------	--	-----------------------------------	----------------------

cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 dell'art.1 della Legge 160/2019;

Visto l'art. 1, comma 821, della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160 il quale testualmente recita:

*“Il canone è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal Consiglio Comunale o Provinciale, ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 in cui devono essere indicati: a) le procedure per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari; b) l'individuazione delle tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell'ambito comunale, nonché il numero massimo degli impianti autorizzabili per ciascuna tipologia o la relativa superficie; c) i criteri per la predisposizione del piano generale degli impianti pubblicitari, obbligatorio solo per i comuni superiori ai 20.000 abitanti, ovvero il richiamo al piano medesimo, se già adottato dal comune; d) la superficie degli impianti destinati dal comune al servizio delle pubbliche affissioni; e) la disciplina delle modalità di dichiarazione per particolari fattispecie; f) le ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle disciplinate dai commi da 816 a 847; g) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale; h) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità di cui alla lettera g) del presente comma, né superiore al doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.”*

Visto l'art. 52, comma 1, del D. Lgs. 446/97 il quale stabilisce che: *«Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»;*

Considerato che con Decreto del Ministro dell'Interno del 13 gennaio 2021 il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per l'anno 2021/2023 degli enti locali è stato ulteriormente differito al 31 marzo 2021.

Visto l'art. 13, comma 15-ter, del Decreto-Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 che prevede che *“a decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno.”*

Visti

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;

	Comune di Codogno (Provincia di Lodi) Codice Ente 10967	<b>Consiglio Comunale</b>	<b>Deliberazione</b> <b>n. 16</b> <i>Rif. Proposta 11</i>	<b>Data</b> <i>30/03/2021</i>	<b>Pag.</b> 4
---	---	-------------------------------	---	----------------------------------	---------------

- l'art. 4.2.2 Statuto comunale;
- l'art. 46 del Regolamento comunale per il funzionamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari;
- l'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;
- il regolamento generale delle entrate comunali approvato con deliberazione consiliare n.28 del 30 giugno 2020;
- il regolamento della riscossione coattiva delle entrate comunali approvato con deliberazione consiliare n. 39 del 28 luglio 2020;
- l'art. 1, commi da 816 a 847, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, recanti la disciplina del nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e mercatale da istituirsi da parte dei Comuni;
- risposte del MEF ai quesiti n. 5 e 10 posti a TELEFISCO 2021;

Visti:

- la proposta di deliberazione presentata dal Servizio Bilancio, Contabilità, Tributi;
- il verbale dei lavori della Commissione consiliare per la revisione dello Statuto e dei Regolamenti riunitasi in data 17 marzo 2021, agli atti della proposta;

Acquisiti sulla proposta gli allegati pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Servizio Bilancio, Contabilità, Tributi;

Acquisito altresì, il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dall'art. 3, comma 1 lett.o), del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con L. 7 dicembre 2012 n. 213;

Rilevato che non si sono registrati interventi, come da registrazione audio della seduta;

Con voti:

Consiglieri presenti:	n. 15
Consiglieri votanti:	n. 15
Consiglieri astenuti:	n. 0
Voti favorevoli:	n. 11
Voti contrari:	n. 4 ( <i>Barbaglio, Ceretti, Montani, Omini</i> )

resi per alzata di mano

DELIBERA

- 1) di approvare il **“Regolamento comunale per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone mercatale”**, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, ai sensi del combinato disposto delle norme citate in premessa e che si compone di n. 51 articoli;

	<p>Comune di Codogno (Provincia di Lodi) Codice Ente 10967</p>	<p><b>Consiglio Comunale</b></p>	<p><b>Deliberazione</b> <b>n. 16</b> <i>Rif. Proposta 11</i></p>	<p><b>Data</b> <i>30/03/2021</i></p>	<p><b>Pag.</b> 5</p>
---	--	--------------------------------------	--	--	----------------------

- 2) di dare atto che il suddetto regolamento entra in vigore il giorno 1° gennaio 2021 a condizione che sia stato rispettato il termine di cui al successivo punto 5 del presente dispositivo;
- 3) di dare atto che il suddetto Canone sostituisce le seguenti entrate: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per le strade di pertinenza dei comuni e delle province e i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 dell'art.1 della Legge 160/2019;
- 4) di dare altresì atto che per quanto non disciplinato dal regolamento si applicano le vigenti disposizioni di legge in materia di canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria recate dall'art. 1, commi 816 e seguenti della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, nonché dalle altre disposizioni richiamate nelle norme suddette;
- 5) di inserire copia della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, entro il termine perentorio del 14 ottobre 2021;

*Successivamente,*

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

con voti unanimi favorevoli resi per alzata di mano

#### DELIBERA

di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

	<b>Comune di Codogno</b> ( <i>Provincia di Lodi</i> )	<i>Consiglio Comunale</i>	<b>Deliberazione n. 16</b>	<i>Data</i> <b>30/03/2021</b>
--	--	-------------------------------	--------------------------------	----------------------------------

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

*SANSOTERA ENRICO*

IL SEGRETARIO GENERALE

*NOVIELLO ELENA*

**RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE**

La presente deliberazione:

- [ ] ai sensi dell'art.124 comma 1 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 viene oggi pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi;
- [ ] ai sensi dell'art. 135 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 viene oggi comunicata al Prefetto con nota prot. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_;

*Codogno, 08/04/2021*

IL SEGRETARIO GENERALE

**ESECUTIVITA'**

Si certifica che la presente deliberazione e' divenuta esecutiva il giorno 19/04/2021, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 134 comma 3 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

*Codogno, \_\_\_\_\_*

IL SEGRETARIO GENERALE

La suesesa deliberazione e' stata :

- [ ] modificata con atto n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_
- [ ] annullata con atto n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_
- [ ] revocata con atto n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

*Codogno , \_\_\_\_\_*

IL SEGRETARIO GENERALE